

MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO FORFETARIO PER CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO

(art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159

convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)

ISTRUZIONI

Premessa

IL BENEFICIO TRIBUTARIO

L'art 44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto, in favore dei contribuenti a basso reddito, una detrazione fiscale pari a 150 euro, quale rimborso fiscale, da attribuire ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno d'imposta 2006 sia risultata pari a zero.

Il comma 2 del citato articolo 44 prevede, inoltre, che venga attribuita un'ulteriore detrazione di pari importo per ciascun familiare fiscalmente a carico nel 2006, da calcolare in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si rinvia al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2007 che definisce le modalità di erogazione delle somme di cui alla predetta disposizione ed individua le categoria dei soggetti beneficiari nonché alla circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 68/E del 14 dicembre 2007 che ne illustra le modalità applicative, reperibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 1 del decreto 8 novembre 2007 e secondo quanto specificato dalla citata circolare n. 68/E del 2007, la misura di sostegno, consistente nell'attribuzione di una somma pari a 150 euro, compete ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia, non fiscalmente a carico di altri, che nel 2006 hanno prodotto un reddito complessivo con un'imposta netta pari a zero, alla cui formazione abbiano concorso uno o più dei seguenti redditi:

- redditi lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir;
- redditi di pensione di cui all'articolo 49 del Tuir;
- taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del Tuir, e precisamente:
 - compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - remunerazioni dei sacerdoti;
 - compensi per lavori socialmente utili;
 - assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir;
- redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir;
- redditi d'impresa di cui all'articolo 55 e d'impresa minore di cui al successivo articolo 66 del Tuir, anche se conseguiti in forma di partecipazione;
- taluni redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir e precisamente:
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente;

Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa esercitati abitualmente, l'imposta netta considerata deve essere quella corrispondente al reddito assunto al lordo delle perdite dichiarate.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

La misura di sostegno non spetta se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. essere stati fiscalmente a carico di altri soggetti nel 2006;
2. aver percepito un reddito complessivo nell'anno 2006 superiore a 50.000 euro;
3. aver percepito nell'anno 2006 **soltanto** redditi diversi da quelli elencati nel precedente paragrafo. Pertanto, non si verifica la detta condizione di esclusione, qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano oltre a quest'ultime categorie di reddito anche tipologie di reddito rientranti nell'elenco sopra riportato.

SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL PRESENTE MODELLO

I soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati, possono richiedere il predetto beneficio mediante il presente modello, **soltanto** se ricorre una delle seguenti condizioni:

- soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti o che comunque percepiscono redditi da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
- lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che per qualunque motivo non hanno ricevuto le somme dal sostituto d'imposta o che le abbiano ricevute solo in parte, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
- lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non si siano avvalsi della facoltà di presentare l'istanza all'attuale sostituto d'imposta e che siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007;
- i titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato che percepiscono gli assegni direttamente dal coniuge senza il tramite di un sostituto d'imposta, i quali siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007.

Si ricorda, infatti, come chiarito dalla citata circolare n. 68/E del 2007, che le somme previste dalla disposizione agevolativa, vengono erogate, in via generale, dal sostituto d'imposta in via automatica o mediante apposita istanza ad esso presentata ovvero, qualora si tratti di soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, dette somme sono richieste mediante la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007.

Pertanto, l'utilizzo del presente modello è ammesso esclusivamente in via residuale.

RESTITUZIONE DELLE SOMME

I contribuenti che a seguito della trasmissione telematica del presente modello di richiesta hanno ricevuto somme non spettanti in tutto o in parte, se non obbligati alla presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, sono tenuti a restituirle, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto 8 novembre 2007, mediante versamento effettuato con il modello F24, utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e cioè **a decorrere dal 2 maggio ed entro il 31 luglio 2008, esclusivamente in via telematica**, tramite gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente istante ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti previsti dalla citata disposizione).

Per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel presente modello, è reso gratuitamente disponibile, sul sito dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it**, il prodotto informatico *on-line*, denominato "RichiestaRimborso_Forfetario".

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'AllegatoA del provvedimento di approvazione.

Compilazione del modello

DATI DEL CONTRIBUENTE

Indicare il codice fiscale, il nome e cognome e gli altri dati relativi alla data, luogo di nascita e di residenza del contribuente istante. Riportare il domicilio fiscale in luogo della residenza solo se diverso da quest'ultima.

Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

ULTERIORE RIMBORSO PER FAMILIARI A CARICO

Ai soggetti cui spetta il beneficio, l'art. 44, comma 2, del citato decreto legge n. 159/2007, riconosce un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nel corso dell'anno 2006.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell'anno 2006, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Qualora il familiare sia risultato a carico di più soggetti, la predetta ulteriore somma viene corrisposta in proporzione alla percentuale di deduzione per carichi di famiglia fruita nel 2006 dal contribuente istante.

Colonne 1 e 2: barrare la casella in corrispondenza della lettera che individua la relazione di parentela con il familiare a carico: C per coniuge, F per figlio, A per altro familiare.

Colonna 3 indicare il codice fiscale del familiare fiscalmente a carico.

Colonna 4 indicare la percentuale di deduzione per oneri di famiglia fruita nel 2006.

Qualora il numero dei familiari a carico sia superiore ai righi disponibili per l'indicazione dei rispettivi codici fiscali, va utilizzato un altro modulo del modello per gli ulteriori dati, compilando unicamente la presente sezione. A tal fine, indicare nel campo "Mod. N.", posto in alto a destra, "01" nel primo modulo, "02" nel secondo, ecc..

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE) E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Le somme spettanti possono essere erogate mediante accredito nel conto corrente intestato al dichiarante.

A tal fine il contribuente deve indicare il corrispondente codice IBAN, composto da 27 caratteri, che può essere richiesto al proprio istituto o desunto dall'estratto conto che periodicamente le banche inviano ai propri clienti.

Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri è obbligatoria anche l'indicazione del codice BIC.

In assenza dei dati relativi al conto corrente bancario o postale si procederà tramite invio al domicilio dell'interessato di un modulo per la riscossione in contanti presso un qualsiasi ufficio postale. Per importi superiori a euro 1.536,27 si procederà all'erogazione della somma mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il contribuente istante è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 44 del citato decreto legge n. 159 del 2007, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 222 del 2007 e di rientrare tra le categorie dei soggetti aventi diritto, individuate con decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia 8 novembre 2007.

Inoltre, il contribuente è tenuto a **barrare l'apposita casella**, qualora si trovi nella particolare situazione in cui abbia già ricevuto il beneficio dal sostituto d'imposta, senza però che gli siano state erogate le ulteriori somme spettanti per il familiare o i familiari a carico.

In tal caso, oltre a barrare la detta casella deve indicare nell'apposito riquadro il codice fiscale del familiare o dei familiari fiscalmente a carico, per i quali deve ancora percepire il beneficio.

Barrando la casella, pertanto, verranno erogate solo le somme corrispondenti ai familiari a carico, i cui codici fiscali sono stati riportati nel riquadro loro dedicato.

Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato D.P.R. n. 445 del 2000.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.